Città di Pachino

Provincia di Siracusa

SETTORE ENTRATE

***REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO*(Art.4, D.Lgs. 14 marzo 2011, n.23)**

APPROVATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 55 DEL 31-10-2017
ESECUTIVO AI SENSI DI LEGGE, IN VIGORE A PARTIRE DAL

Aggiornato con emendamenti.

Articolo 1 – *Oggetto del Regolamento* 2
Articolo 2 – *Istituzione e presupposto dell'imposta* 2
Articolo 3 – *Soggetto Passivo e Responsabile degli obblighi Tributari* 2
Articolo 4 – *Misura dell'imposta* 3
Articolo 5 – *Esenzioni* 3
Articolo 6– *Riduzioni* 4
Articolo 7- *Obblighi di comunicazione e veramento* 4
Articolo 8 – *disposizioni in materia di accertamento* 5
Articolo 9 – *Sanzioni* 5
Articolo 10 – *Riscossione coattiva* 6
Articolo 11 – *Rimborsi* 6
Articolo 12 – *Contenzioso* 6

Articolo 1
Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 446 del 15.12.1997 per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del Decreto Legislativo 23/2011.
2. Nel regolamento sono stabiliti il presupposto dell'imposta, i soggetti passivi, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

Articolo 2
Istituzione e presupposto dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del D.Lgs 14 marzo 2011 n°23. Il relativo gettito è destinato a finanziare gli interventi, previsti nel bilancio di previsione del Comune di Pachino, per il turismo, la manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali, nonché i servizi pubblici locali.
2. L'applicazione dell'imposta decorre dall'esecutività del presente regolamento.
3. L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive che offrono ospitalità turistica a qualsiasi titolo, ubicate nel territorio del Comune di Pachino, fino ad un massimo di 5 pernottamenti consecutivi.
4. Presupposto dell'imposta è il pernottamento in strutture ricettive, anche all'aria aperta, quali campeggi, aziende agrituristiche, aree attrezzate per la sosta temporanea, bed & Breakfast, case vacanze, case ed appartamenti per vacanze, case ed appartamenti per ferie, esercizi di affittacamere, residenze turistico-alberghiere, alberghi, villaggi turistici, ostelli, alloggi vacanze, immobili occasionalmente utilizzati per fini turistici ricettivi, alloggi rurali e destinati all'ittiturismo situate nel Comune di Pachino.

Articolo 3
Soggetto passivo e Responsabile degli obblighi tributari

1. L'imposta è dovuta dai soggetti, non residenti nel Comune di Pachino, che pernottano nelle strutture ricettive di cui al precedente art. 2.
2. Il soggetto responsabile degli obblighi tributari è il gestore della struttura ricettiva, presso la quale sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta.
3. Il gestore è il soggetto che, a qualsiasi titolo, gestisce le strutture ricettive di cui all'art.2;

Art. 4
Misura dell'imposta

1. La misura dell'imposta è stabilita con provvedimento della Giunta Municipale ai sensi Della Legge Regionale n. 48/1991
2. Essa a graduata e commisurata alla tipologia delle strutture ricettive come definita dalla normativa regionale. Essa tiene conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno. Per gli alberghi, i bed and breakfast, i residence ed i villaggi turistici, la misura a definita in rapporto alla loro classificazione articolata in "stelle".
3. Nelle strutture di cui all'art. 2 l'imposta è applicata fino ad un massimo di cinque pernottamenti consecutivi nelle misure stabilite provvedimento della Giunta Municipale .
4. Sarà facoltà della Giunta rivedere, nel corso degli anni, le misura dell'imposta e categorie di soggetti rientranti nelle esenzioni o nelle riduzioni d'imposta.

Articolo 5
Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
   a) i minori fino al compimento del dodicesimo anno di età e i maggiori di anni 75;
   b) gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo;
   c) gli appartenenti alle forze di polizia, statali e locali, nonché del corpo nazionale dei vigili del fuoco e delle Protezione Civile che soggiornano per motivi di servizio;
   d) gli invalidi con totale e permanente inabilità lavorativa al 100% e con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita e tutti i soggetti di cui all'art. 3 comma 3 della L. 104/92;
   e) gli studenti universitari che partecipano a progetti di scambio culturale;
   f) lavoratori dipendenti delle strutture ricettive non residente nel Comune di Pachino;
   g) artisti e loro accompagnatori in occasione di manifestazioni culturali o eventi organizzati dall'Amministrazione Comunale;

2. L'applicazione dell'esenzione di cui al precedente comma, è subordinata al rilascio al gestore della struttura ricettiva, da parte dell'interessato, di apposita attestazione, nel rispetto delle norme sulla privacy.

Art. 6
Riduzioni

1. Possono richiedere la riduzione del 50% dell'imposta di soggiorno:
   a) i gruppi scolastici delle medie inferiori e superiori in visita didattica;
   b) gli sportivi di età inferiore a 16 anni, componenti di gruppi sportivi partecipanti a iniziative e tornei organizzati in collaborazione con l'Amministrazione Comunale;
2. La riduzione di cui sopra sarà applicata previa attestazione del Dirigente scolastico, per i soggetti di cui alla lettera a) del precedente comma, della Federazione Sportiva di appartenenza per quelli di cui alla lettera b)

Art. 7
Obblighi di comunicazione e Versamento

1. I soggetti di cui all'art. 3 al termine del soggiorno, corrispondono l'imposta al gestore della struttura ricettiva o proprietario dell'immobile presso la quale hanno pernottato. Quest'ultimi provvedono alla riscossione dell'imposta rilasciandone quietanza e al successivo versamento al Comune di Pachino. Il gestore della struttura ricettiva ha l'obbligo di informare il soggetto passivo dell' imposta dell'obbligo tributario.
2. I gestori hanno l'obbligo di dichiarare trimestralmente all'Ente, entro il giorno 15 del trimestre successivo, il numero di coloro che hanno pernottato presso la propria struttura nel corso del mese, il relativo periodo di permanenza, il numero dei soggetti esenti in base al precedente art. 5, l'imposta dovuta e gli estremi del versamento della medesima, nonché eventuali ulteriori informazioni utili ai fini del computo della stessa.
5. Le somme riscosse dovranno essere versate, entro il **trimestre successivo** al quello di pernottamento dei soggetti non residenti nel territorio del Comune di Pachino, con le seguenti modalità:
   a) Mediante bonifico bancario, presso la – Tesoreria Comunale di Pachino
6. La dichiarazione è effettuata sulla base della modulistica predisposta dal Comune;
7. I gestori delle strutture ricettive hanno l'obbligo di conservare per cinque anni la documentazione relativa ai pernottamenti, all'attestazione di pagamento dell'imposta da parte di coloro che soggiornano nelle strutture e le dichiarazioni rilasciate dal cliente per l'esenzione dall'imposta di soggiorno, al fine di rendere possibili i controlli tributari da parte del Comune di Pachino;
8. I gestori/soggetti titolari delle strutture ricettive nonché i soggetti che effettuano locazioni turistica anche in forma non imprenditoriale ubicate nel territorio Comunale, in concomitanza con l'inizio dell'attività ed in concomitanza con l'entrata in vigore del presente Regolamento devono obbligatoriamente richiedere la registrazione delle proprie strutture nel Registro dell'imposta di soggiorno messo a disposizione dal Comune.

Art. 8
Disposizioni in materia di accertamento

1. Il Comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno, nonché degli adempimenti di cui al precedente art. 7;
2. Il controllo è effettuato utilizzando i vari strumenti previsti dalla normativa per il recupero dell'evasione ed elusione. I gestori delle strutture di cui all'art. 1 sono tenuti ad esibire e rilasciare atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese, l'imposta applicata ed i versamenti effettuati al Comune;
3. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'art. 1 , commi 161 e 162, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 9
Sanzioni

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai Decreti Legislativi 18 dicembre 1997, n.471, n.472 e n. 473.
2. Per le strutture ricettive per le quali sia prescritta preventiva autorizzazione o comunicazione di inizio attività si applicheranno, in caso di assenza di titolo abilitativo, le sanzioni previste dalla Legge Regionale vigente in materia di turismo e strutture ricettive.
3. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa pari al 30 per cento dell'importo non versato, in applicazione dell'art. 13 del Decreto legislativo n. 471 del 1997, con le modalità di cui all'art. 16 del D.lgs 472 del 1997
4. Qualora sia omessa, o risulti incompleta o infedele la dichiarazione di cui all'art. 7 comma 2 del presente Regolamento, si applicherà la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro prevista dall'art. 7 bis del D.lgs. 267/2000, secondo le disposizioni della L. 689 del 1981;
5. La sanzione di cui al precedente 4° comma sarà irrogata per ogni mese in cui la dichiarazione sia stata omessa o resa in maniera incompleta e/o infedele: per le strutture che non si siano mai registrate secondo le modalità prescritte dall'art. 7, comma 6) del Regolamento e per le quali non si disponga della data di inizio effettivo dell'attività, salva diversa documentazione fornita dal gestore, sarà considerata omessa la dichiarazione per tutti i dodici mesi precedenti all'accertamento;
6. Il procedimento di irrogazione della sanzione di cui al comma 3 è disciplinato dalle disposizioni della legge 24 novembre 1981 n.689.

7. L'irrogazione delle sanzioni di cui ai commi 4 e 5 non esonera dal pagamento dell'imposta evasa. Al fine di quantificare l'importo dovuto gli uffici del Comune di Pachino potranno svolgere tutte le attività accertative comprese quelle di cui alla Legge 296 del 27.12.200 6, comma 179. Nel caso di assenza o inattendibilità della documentazione reperita o fornita dal gestore della struttura, l'imposta dovuta sarà determinata in funzione della potenzialità ricettiva della struttura, dichiarata ai competenti uffici della Pubblica Amministrazione, rilevata in sede di verifica da parte degli organi competenti, oppure con il metodo induttivo, assumendo quale parametri il numero posti letto della struttura, e la percentuale di saturazione delle strutture ricettive presenti nel territorio comunale nel periodo di esercizio di cui al comma precedente.
8. Per la violazione all'obbligo di informazione di cui all'art. 8, comma 2, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 100 euro, ai sensi dell'articolo 7bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

Articolo 10
Riscossione coattiva

1. Le somme dovute all'Ente per imposta, sanzioni e d interessi, se non versate, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente.

Articolo 11
Rimborsi

1. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle successive scadenze. Gli estremi della compensazione effettuata sono riportati nella dichiarazione di cui al precedente art. 7.
2. Nel caso in cui i versamenti di cui al comma precedente non siano stati compensati può essere richiesto il rimborso, entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Non è rimborsata l'imposta per importi pari o inferiori euro quindici

Articolo 12
Contenzioso

Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546

Articolo 13
Disposizioni transitorie e finali

1. Per le disposizioni del presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia

Allegato 1
delibera GC 55/2014

Città di Pachino

Provincia di Siracusa

Al Consiglio Comunale

SEDE

OGGETTO: Emendamento al Regolamento per l'Applicazione dell'Imposta di Soggiorno.

Il sottoscritto consigliere comunale, ai sensi di quanto previsto dall'art. 25 del vigente regolamento del Consiglio comunale, con la presente nota propone i seguenti emendamenti al regolamento per l'Applicazione dell'Imposta di Soggiorno:

- Cassare il comma 2 dell'art.2 del regolamento e sostituirlo con "L'applicazione dell'imposta decorre dall'esecutività del presente regolamento";
- Cassare il punto a del comma 5 dell'art. 7 del regolamento e sostituirlo con "mediante bonifico bancario presso la Tesoreria Comunale";
- Cassare il punto b del comma 5 dell'art. 7 del regolamento;
- Cassare l'art. 13 del regolamento e sostituirlo con "si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia".

Pachino 26.09.2017

Il Consigliere

Città di Pachino

Provincia di Siracusa

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 55 SEDUTA DEL 07-10-2017

Oggetto: Approvazione regolamento "per L'APPLICAZIONE DELLIMPOSTA DI SOGGIORNO (Art.4, D.Lgs. 14 marzo 2011, n.23) "

L'anno duemiladiciassette il giorno sette del mese di ottobre alle ore 11:41 e seguenti, in Pachino nella Casa Comunale, dietro avviso notificato nei modi e termini di legge si è riunito il Consiglio Comunale in sessione D'urgenza Convocazione Seconda (art. 21, L.R.n° 26/93) seduta Pubblica sotto la Presidenza del **Sig.BORGH SALVATORE** con l'assistenza di me **Dott BLUNDO VINCENZO VICE SEGRETARIO:**

SPATARO SALVATORE	A	BUGGEA GIUSEPPE	P
RISTUCCIA FRANCESCO	P	LAURETTA SALVATORE	P
LUPO GIUSEPPE	A	CAMPO GIUSEPPE ANDREA	P
AGRICOLA MASSIMO	P	NASTASI CORRADO	P
DIPIETRO FAUSTA	P	RUNZA ALESSANDRO	P
FRONTERRE' DAVIDE	P	BENINATO OSIRIA	P
GIULIANO GIUSEPPE	A	FORTUNATO JOSEPH ANTHONY	A
PETRALITO CONCETTA	P	BORGH SALVATORE	P
QUARTARONE CORRADO	P	SANTACROCE CARMEN	P
GUARINO MASSIMO	P	SPATARO SEBASTIANO GIUSEPPE	P

Presenti n. 16 Assenti n. 4.

Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto hanno espresso parere ai sensi dell'art. 12 della L.R.23/12/2000 n. 30.

Parere del Responsabile del servizio in merito alla **REGOLARITA' TECNICA**: Favorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RABITO ROBERTO

Data: 31-08-2017

Parere del Responsabile del servizio in merito alla **Regolarità Contabile**: Favorevole

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
BLUNDO VINCENZO

Data: 04-09-2017

Visto l'Ordinamento degli EE.LL. della Regione Siciliana, come modificato dalla L.R. 23/12/2001 n° 30, con cui è stato recepito con modifiche il D.Leg.vo 267/2000;

Rilevato che la presente proposta è completa dei pareri favorevoli espressi sul frontespizio del presente atto, dai soggetti di cui all'art. 53 della Legge 08/06/1990 n° 142, recepito dall'art. 1, comma 1, lett. i) della L.R. 11/12/1991 n° 48, nel testo quale risulta sostituito dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000 n° 30;

PROPONE DI DELIBERARE

1) DI prendere atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e qui si intende interamente riportata;

2) Di approvare come di fatto approva l'allegata bozza di regolamento, predisposta dal Responsabile dell'XI° Settore, per *L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO* (Art.4, D.Lgs. 14 marzo 2011, n.23), formato da 12 art. per un totale di 6 pagine, che si allega per farne parte integrante, dando atto che l'imposta di soggiorno entrerà in vigore a decorrere dalla data di esecutività del presente atto;

3) Di demandare alla Giunta Municipale, dopo l'approvazione del presente regolamento, di stabilire la misura dell'imposta, ai sensi della Legge Regionale n. 48/1991

4) Di trasmettere la presente bozza di regolamento, una volta approvata ed esecutiva come per legge, ai Responsabili dei Settori dell'Ente per prendere visione del nuovo regolamento, per l'istituzione dell'imposta di soggiorno, da versare al Comune di Pachino;

5) - di disporre la pubblicazione all'Albo pretorio On Line e sul sito Web, della presente ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa.

6) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri riflessi diretti e\o indiretti sulla situazione economico finanziaria del patrimonio dell'Ente.

Il Responsabile del Settore XI Entrate
Commercio e Attività produttive
Sig.Roberto RABITO

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione presentata dal Responsabile del IX Settore recante il numero provvisorio 58 del 15.09.2017 superiormente riportata;

Preso atto che la I Commissione consiliare ha espresso parere favorevole con verbale n. 4 del 20.09.2017;

Preso atto che con nota prot. 27917 del 15.09.2017 è stato chiesto parere alla II Commissione consiliare e che la stessa non lo ha reso;

Preso atto dell' esito favorevole della eseguita votazione palese, come proclamato dal Presidente del Consiglio, per l'approvazione dell'emendamento al regolamento proposto dal Presidente (allegato 1);

Preso atto dell' esito favorevole della eseguita votazione palese, come proclamato dal Presidente del Consiglio, per l'approvazione della proposta;

D E L I B E R A

1. Di approvare la su riportata proposta di deliberazione avente come oggetto:" Approvazione regolamento "per *L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO* (Art.4, D.Lgs. 14 marzo 2011, n.23) così come emendata con l'allegato 1.

2. Dare mandato al responsabile del Settore XI di adottare tutti gli atti necessari e consequenziali

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL CONSIGLIERE ANZIANO	IL PRESIDENTE DEL C.C.	VICE SEGRETARIO
RISTUCCIA FRANCESCO	BORGH SALVATORE	Dott. BLUNDO VINCENZO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio on line del Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal giorno 12 OTT. 2017 Rep. 2247

Data, 12 OTT. 2017

VICE SEGRETARIO
Dott. BLUNDO VINCENZO

Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata dal 12 OTT. 2017 al 27 OTT. 2017 e che contro di essa nessun reclamo e/o nessuna richiesta di controllo è pervenuta.

Li, 30 OTT 2017

IL MESSO COMUNALE

VICE SEGRETARIO
Dott. BLUNDO VINCENZO

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

ESECUTIVA AI SENSI DELL'ART. 12 COMMA 1 DELLA LEGGE REGIONALE N. 44 DEL 03/12/1991, TRASCORSI I DIECI GIORNI DALL'INIZIO DELLA PUBBLICAZIONE
PACHINO, LI

VICE SEGRETARIO
BLUNDO VINCENZO

30 OTT. 2017